



Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari

Decreto n 54
prot 61.i

Bari, 8 maggio 2020

Il procuratore generale,

Premesso che l'art. 83, comma 6°, d.l. 17 marzo 2020 n. 18/2020 come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 nonché dal d.l. 30 aprile 2020 n. 28, prevede che: *“per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie ...”*; e che tali misure organizzative, elencate al comma 7° del medesimo art. 83 cit., dovranno essere assunte *“...al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone ...”*;

preso atto delle prescrizioni igienico-sanitarie ad oggi formulate dall'autorità sanitaria locale¹;

ritenuto, alla luce delle suddette indicazioni, di quelle diffuse dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Giustizia nonché, ancora, delle prescrizioni adottate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, salve eventuali evoluzioni positive nell'andamento dell'epidemia, tuttora e fino alla cessazione del periodo di emergenza, si impone l'adozione di regole di massima prudenza ed il rispetto rigoroso delle misure igienico sanitarie destinate al contenimento del contagio per essere gli uffici giudiziari luoghi aperti al pubblico e l'attività giudiziaria un servizio comportante occasione di compresenza in ambienti chiusi di un numero elevato di persone;

ribadito, conseguentemente, a fronte della permanente necessità di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, che – a parte l'adozione di misure igienico sanitarie e di contenimento dell'afflusso di pubblico, come da distinto provvedimento cui si rinvia - sia tuttora indispensabile anche contingentare la presenza in

¹pervenute con nota prot. 64893/2020 del 10.4.2020 e nota prot. 70214 del 27.4.2020 dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, delegato in data 3.4.2020 dal Presidente della Giunta della Regione Puglia *“a rendere per conto dell'autorità sanitaria regionale il parere di cui all'art. 83 comma 6 D.L. 17.3.2020 n. 18”*.

ufficio del personale di magistratura ed amministrativo e che di tanto debba tenersi conto nella determinazione dell'attività giudiziaria che dovrà espletarsi a partire dal 12 maggio p.v.;

tenuto conto che, ai sensi del comma 1 dell'art. 87 del D.L. n. 18/2020, *“fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ... il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni ... che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81”*;

tenute in conto, altresì, le indicazioni nel tempo formulate dal Ministero della Giustizia, da ultimo con la Circolare prot. 70897 del 2 maggio 2020 con la quale, tra l'altro, sulla scorta dell'analisi del complessivo contesto normativo di riferimento, è stato ribadito che *“...la ripresa delle attività dopo la sospensione operata sino all' 11 maggio, andrà ... condotta dai vertici degli uffici sulla base di una serie di valutazioni che devono consigliare la gradualità... con un accrescimento della quantità dell'attività giurisdizionale unita alla modulazione quantitativa della presenza di personale amministrativo e di magistratura negli uffici ancorata anche al progredire dell'epidemia ...”* e senza prescindere *“...dal contesto territoriale inerente alla ripresa e quantità dei trasporti pubblici”*;

ritenuto che nell'operare le scelte delegate ai capi degli uffici giudiziari relativamente alla trattazione degli affari giudiziari per i prossimi mesi di maggio, giugno e luglio, debba ricercarsi un ragionevole punto di equilibrio tra la irrinunciabile tutela del diritto alla salute e la necessità di assicurare il regolare svolgimento della giurisdizione a garanzia di diritti fondamentali, gli uni e gli altri presidiati da copertura costituzionale, ed avuto presente che la sintesi di tali contrapposte istanze non può oggi non essere mutevole nel tempo per adeguarsi all'evoluzione del quadro epidemiologico e degli aspetti ad essa strettamente connessi (capacità delle strutture sanitarie locali, disponibilità di risorse, trasporti pubblici sul territorio ecc);

considerato, peraltro, che buona parte dell'attività giurisdizionale della Procura Generale è funzionale a quella dagli Uffici Giudicanti presso i quali opera, con conseguenti ricadute delle scelte operate da questi ultimi anche sull'organizzazione del lavoro dell'ufficio requirente;

e, pertanto, **preso atto** preliminarmente di quanto disposto dal provvedimento n. 282/30 aprile 2020 del Presidente della Corte di appello e dal provvedimento n. 111/6 maggio 2020 del Presidente del Tribunale di Sorveglianza in ordine alle attività giudiziarie che verranno svolte a far tempo dal 12 maggio ed alle modalità con le quali le stesse saranno espletate;

ritenuto che lo svolgimento dell'attività giudiziaria, di quella di supporto ad essa e di quella amministrativa dell'Ufficio dovrà proseguire in prevalenza mediante l'auspicata utilizzazione del lavoro agile (e/o degli altri strumenti di flessibilità oraria e organizzativa contrattualmente previsti), salva la costituzione di presidi di personale che dovranno necessariamente operare in presenza, così contemperando l'esigenza di avviare il graduale ripristino dell'attività giudiziaria con quella di garantire la salute dei singoli e della collettività in un contesto di epidemia tuttora in atto;

auspicato, a tali fini, il ricorso in via preferenziale alle modalità di celebrazione delle udienze e delle camere di consiglio secondo le previsioni di cui all'art. 83, comma 12, 12 bis, 12 quinquies

legge n. 27 del 24 aprile 2020 come modificato dal decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020;

valutato che per tali ragioni permane la necessità di fare luogo alla rimodulazione dei turni di servizio ordinari per i magistrati in parte prescindendo dalle regole e criteri previsti dal progetto organizzativo;

rinviato, quanto al personale amministrativo, alle determinazioni assunte con distinto provvedimento dal Dirigente Amministrativo, di concerto con la dirigenza giudiziaria, previa mappatura delle attività da rendere in presenza e di quelle suscettibili di remotizzazione;

avute presenti le linee guida di cui alla delibera 26 marzo 2020 del Consiglio Superiore della Magistratura ;

sentiti i magistrati dell'Ufficio, l'Autorità sanitaria regionale, il Dirigente amministrativo, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari;

dispone quanto segue per il periodo 12 maggio 2020 - 31 luglio 2020

1. Le attività che devono essere prestate necessariamente "in presenza" presso gli uffici giudiziari (rappresentanza in udienza, pareri urgenti, esecuzione penale urgente, M.A.E. ecc) a cura dei sostituti procuratori generali saranno assicurate da un "presidio di turno" composto da uno o più sostituti procuratori generali .
2. La composizione del presidio sarà determinata con programmazione mensile. A tal fine è stato concordato con la Corte di appello che le sezioni inoltreranno con anticipo adeguato la comunicazione dei ruoli delle udienze che saranno tenute il mese successivo; in mancanza ed in via eccezionale si procederà a programmazione settimanale.
3. Il programma individuerà per ogni giorno della settimana, a rotazione tra i magistrati in servizio, il/i sostituto/i che dovrà/dovranno comporre il presidio.
4. Allo scopo di ridurre il numero dei magistrati presenti in ufficio senza pregiudizio per il regolare svolgimento dei servizi, ai fini della determinazione della composizione del presidio si terrà conto del numero delle udienze che saranno trattate in presenza, della quantità e qualità dei processi di cui è prevista la trattazione, delle modalità di definizione degli stessi ove predeterminata. Ad un medesimo sostituto potrà essere assegnata la rappresentanza dell'ufficio in due o più udienze.
5. Il/i magistrato/i componente/i il presidio sarà/saranno presente/i in ufficio dalle ore 9 alle ore 15; provvederà/provederanno a presenziare alle udienze/camere di consiglio che saranno celebrate nella giornata secondo il programma licenziato nonché al disbrigo di tutti gli atti urgenti (pareri, visti ecc.) in attesa di deliberazione, ivi compresi quelli che, in base agli ordinari criteri di distribuzione del lavoro, sono attribuiti ad altro sostituto generale il quale non sia presente in ufficio ovvero in condizione di provvedere telematicamente all'adempimento. Nelle giornate in cui il presidio è composto da due o più sostituti , gli atti urgenti saranno distribuiti tenendo presente l'entità dei rispettivi impegni nella giornata; ove possibile per la sostanziale equivalenza di questi ultimi, si procederà con criterio di rotazione .
6. Qualora la trattazione del processo debba avvenire in camera di consiglio non partecipata (art. 127 c.p.p.) secondo le modalità di cui al protocollo sottoscritto da questo ufficio con le Camere

Penali del distretto in data 8 maggio 2020 e secondo quanto disciplinato ai punti 9 e 10 del decreto n. 282 adottato dal Presidente della Corte di Appello il 30 aprile 2020, il sostituto procuratore generale cui è attribuita dal programma la rappresentanza dell'ufficio alla camera di consiglio curerà di presentare in termini memoria/conclusioni scritte.

7. Nel programma mensile e/o settimanale sarà individuato anche il/i sostituto/i generale che rappresenterà/rappresenteranno l'Ufficio nelle udienze delle quali sia stata prevista la trattazione a norma del comma 12 bis dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020 come mod. da d.l. n. 28 del 30 aprile 2020.
A tal fine si rispetteranno, ove possibile e compatibilmente ai ulteriori impegni attribuiti, i criteri di distribuzione del lavoro (abbinamento alle sezioni dibattimentali e gruppi di lavoro) previsti dal vigente programma organizzativo.
8. Sarà programmato un turno quotidiano di reperibilità. Il sostituto di turno reperibilità è esonerato dalla presenza in ufficio ma dovrà essere raggiungibile telefonicamente e trovarsi nelle condizioni di portarsi nel palazzo di giustizia in breve lasso di tempo per assicurare l'esecuzione di adempimenti urgenti in sostituzione del componente il presidio ove questi per qualche ragione sia impedito, ovvero per affiancarlo, ove numero e qualità degli adempimenti indifferibili lo richieda.
9. La predisposizione del turno avverrà, previa intesa con il procuratore generale, a cura dell'avvocato generale.
10. Richiamati i precedenti provvedimenti², che restano in vigore nelle parti non incompatibili o modificate dal presente, è ribadito che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, ai magistrati dell'ufficio che non siano indicati nel programma di lavoro quali componenti il presidio di turno o sostituto di reperibilità, l'accesso in ufficio è consentito unicamente per l'espletamento di atti propedeutici all'attività di lavoro da svolgere da remoto, previa autorizzazione specifica da richiedere al procuratore generale o all'avvocato generale.
11. Nelle giornate in cui non è richiesta la presenza in ufficio quale componente del presidio di turno, ogni magistrato dell'ufficio in servizio assicurerà la costante possibilità di collegamento da remoto sia telefonico che telematico e curerà l'espletamento di ogni attività di ufficio compatibile con i mezzi telematici a disposizione.
12. In particolare, provvederà a svolgere da remoto : preparazione delle udienze programmate e per le quali sia stata prevista la sua partecipazione ; predisposizione di memorie e conclusioni da depositare in vista della celebrazione di udienze camerali non partecipate; esame, studio e predisposizione di schede dei processi a lui assegnati (siccome CDA) anche ove non ancora iscritti a ruolo di udienza; attività di controllo delle sentenze di primo e secondo grado (visto) mediante estrapolazione e trasposizione su supporto mobile dei relativi elenchi e motivazioni dal sistema SICP/Consolle del PM, salvo a completare la procedura informatica nelle giornate di turno e conseguente presenza in ufficio; eventuale predisposizione di atti di impugnazione; studio ed esame dei provvedimenti in materia di esecuzione, ove assegnati, salvo il successivo completamento dell'iter con inserimento nel relativo applicativo di sistema ; attività

² Di cui ai decreti n. 26 del 10 marzo 2020, n. 27 del 13 marzo 2020 , n. 31 del 20 marzo 2020, n. 36 del 15 aprile 2020

propedeutica all'aggiornamento dell'archivio informatico con inserimento degli atti di impugnazione proposti.

13. Ogni sostituto curerà di programmare mensilmente il lavoro da svolgere in modalità agile di concerto con l'avvocato generale; questi, a sua volta, redigerà una breve relazione periodica di sintesi del lavoro complessivamente espletato in modalità agile.
14. Qualora per lo svolgimento dell'attività da remoto fosse necessaria la disponibilità di atti processuali, il magistrato dovrà segnalarlo alla divisione amministrativa competente che, a sua volta, anche in modalità di lavoro agile, provvederà alla digitalizzazione e trasmissione della documentazione richiesta.
15. Per ogni altra disposizione in ordine alle misure igienico sanitarie destinate al contenimento del rischio di contagio da Covid-19 si rinvia al provvedimento adottato in pari data.

Dispone che a cura della segreteria, il presente provvedimento sia immediatamente comunicato:

- al sig. Presidente della Corte di Appello di Bari;
- ai sig.ri Avvocato generale e sostituti procuratori generali;
- ai sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del Distretto;
- al dirigente amministrativo che ne curerà la diramazione al personale amministrativo ;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari per la più ampia diffusione;
- al Consiglio Superiore della Magistratura (settima-emergenzacovid@cosmag.it);
- al Consiglio Giudiziario Corte di Appello di Bari.
- Al Ministero della Giustizia, Dipartimento Affari della Giustizia secondo la procedura di cui alla nota 5 maggio 2020 (pervenuta prot. n. 2793E del 6.5.2020).
- Al Ministero della Giustizia, Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi per il successivo inoltro al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri , come da nota 5 maggio 2020 (pervenuta prot. 2794.E del 6.5.2020)

Dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito *internet* della Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari.

Il procuratore generale presso la Corte di Appello
annamaria tosto